

# **Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze**

## **Art. 1, co. 51 - 54, L. 199 del 30/12/2025**

Giacomo Disarò

# Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

## Art. 1, co. 51 - 54, L. 199 del 30/12/2025

Viene modificata la disciplina dei **dividendi** percepiti dai soggetti imprenditori prevedendo che l'esclusione parziale dal reddito è limitata alle situazioni in cui la partecipazione dalla quale promanano gli utili:

- sia almeno pari al **5%** in termini di partecipazione al capitale (considerando anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1 e co. 2 c.c., tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo);
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari ad euro **500.000,00**.

Il nuovo requisito legato all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni deliberate a decorrere dall'1.1.26.

# Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Art. 1, co. 51 - 54, L. 199 del 30/12/2025

Viene integrata anche la disciplina della *participation exemption* (c.d. PEX) stabilendo che l'esenzione delle **plusvalenze** compete solo se le stesse si riferiscono a partecipazioni che soddisfino le stesse soglie dimensionali previste per i dividendi, ferma restando la necessità di rispettare gli ulteriori requisiti tradizionali del regime PEX.

Il nuovo requisito si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall'1.1.26.

# **Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze**

**Art. 1, co. 51 - 54, L. 199 del 30/12/2025**

Se i requisiti di partecipazione minima non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.25 deve essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.